



Comune di Carona Provincia di Bergamo

Via Papa Giovanni XXIII, 1 - 24010 CARONA (BG) - Tel. 0345 77006 - Fax 0345 77048
www.comune.carona.bg.it - E-mail: info@comune.carona.bg.it - PEC: comune.carona@legalmail.it
Cod. Fisc. e Partita IVA 00637300161

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE E DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE PER GLI APPALTI SOTTO SOGLIA (Rif. artt. 49 e 50 del d.lgs. n.36/2023) ¹

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31/10/2025

¹ **Articolo 49.**

Principio di rotazione degli affidamenti.

1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.
2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.
4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
6. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

ART 1. Ambito di applicazione

1. Il principio di rotazione si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, nei confronti di operatori economici affidatario dell'appalto immediatamente precedente a quello di cui si tratta.
2. Non si applica il suddetto principio per appalti con affidamento diretto, anche aventi la medesima natura o categoria merceologica, il cui importo inferiore a euro 5.000,00, fatto salvo più affidamenti sommati tra loro nell'arco di 12 mesi comportino il superamento di detta soglia.
3. Non si applica il principio di rotazione nei confronti dell'operatore economico già affidatario di un appalto quando il valore del nuovo appalto rientri in una diversa fascia di valore contrattuale come disciplinata dal presente regolamento, ovvero appartenga a un settore merceologico o categoria di opere o settore di servizi diversi, fermo restando quanto prescritto al successivo comma 4.
4. L'operatore economico già affidatario di appalti può essere invitato a una nuova procedura negoziata o a presentare offerta per un nuovo affidamento diretto, avente a oggetto un contratto della medesima natura o categoria merceologica e della medesima fascia di valore contrattuale, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
 - a. quando il responsabile del servizio attesti l'assenza di alternative sul mercato;
 - b. quando l'appaltatore uscente abbia eseguito l'appalto nel rispetto dei tempi di esecuzione prescritti dal cronoprogramma, non siano state applicate penali da parte della stazione appaltante o apposte riserve da parte dell'appaltatore, non siano presenti osservazioni nell'atto di collaudo finale/CRE, nei confronti dell'operatore, relative alla qualità dell'opera o relative a necessità di adeguamento
5. Non si applica il principio di rotazione quando l'affidamento avviene a seguito delle procedure previste dalla Parte IV Libro II del codice ovvero, l'indagine di mercato propedeutica alla negoziata, sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

Art 2 - Settore Merceologico delle Forniture e dei Servizi e Categoria di Opere

Ai sensi dell'art. 49, comma 2 si definiscono:

- a) Settore merceologico e dei servizi: si tiene conto del *CPV ex regolamento (CE) n. 213/2008 e alternativamente della "Classificazione Internazionale dei prodotti e dei Servizi" pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico al seguente link:*
<https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/marchi/caratterisctiche-del-marchio/classificazione-internazionale-dei-prodotti-e-dei-servizi-classificazione-di-nizza-2023>;
- b) Categoria di opere: quelle individuate dalla Tabella A dell'allegato II.12 del D. Lgs 36/2023 e successive modifiche e integrazioni.

Per la classificazione del settore merceologico o categoria di opere si fa riferimento al criterio di prevalenza in termini economici delle prestazioni pagabili, in base al contratto che si intende perfezionare.

Art 3 - Determinazione delle fasce

L'operatore economico, già affidatario di appalto della medesima fascia e categoria e fatte salve le previsioni dell'art.1, non può essere invitato o risultare aggiudicatario del nuovo appalto nell'ambito della medesima fascia e categoria.

In ogni caso, il medesimo appaltatore affidatario di più appalti nell'arco di trentasei mesi, non può essere aggiudicatario o invitato alle procedure di affidamento ex art.50, comma 1, qualora nell'arco di trentasei mesi risulti essere affidatario di appalti, anche appartenenti a più fasce ovvero a più categorie di lavori o settori merceologici di forniture o servizi, il cui importo complessivo sommato nel medesimo periodo, risulti pari o superiore alla soglia ex art.14 del codice².

² Articolo 14. Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti.

1. Per l'applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono:

Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne il caso in cui sia giustificato da ragioni oggettive. Ai sensi degli artt. 49 comma 3 e 50, comma 1 del d.lgs. n.36/2023 si definiscono le seguenti fasce di ripartizione degli affidamenti:

FASCIA	Valore del Contratto d'appalto di Lavori		
FASCIA 1L	Da 5.000,00 euro	A 30.000,00 euro	
FASCIA 2L	Da 30.100,00 euro	A 60.000,00 euro	
FASCIA 3L	Da 60.100,00 euro	A 90.000,00 euro	
FASCIA 4L	Da 90.100,00 euro	A 120.000,00 euro	
FASCIA 5L	Da 120.100,00	A 149.999,99 euro	
FASCIA 4L	Da 150.000,00 euro	A 499.999,99 euro	Art.50, c.1, lett. c)
FASCIA 5L	Da 500.000,00 euro	A 999.999,99 euro	Art.50, c.1, lett. c)
FASCIA 6L	Da 1.000.000,00	A 1.499.999,99	Art.50, c.1, lett. d)
FASCIA 7L	Da 1.500.000,00	A 1.999.999,99	Art.50, c.1, lett. d)
FASCIA 8L	Da 2.000.000,00	A 2.999.999,99 euro	Art.50, c.1, lett. d)
FASCIA 9L	Da 3.000.100,00 Da 3.000.000,00	A soglia ex art.14 del codice (ora € 5.538.000,00)	Art.50, c.1, lett. d)

FASCIA	Valore del Contratto d'appalto di forniture e servizi			
FASCIA 1FS	Da 5.000,00 euro	A 30.000,00 euro	Art.50, c.1, lett. b)	
FASCIA 2FS	Da 30.100 euro	A 60.000 euro	Art 50 c.1 lett.b)	
FASCIA 3FS	Da 60.100,00 euro	A 90.000,00 euro	Art.50, c.1, lett b)	

a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla [direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014](#); se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III alla [direttiva 2014/24/UE](#);

c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato III alla [direttiva 2014/24/UE](#);

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla [direttiva 2014/24/UE](#).

2. Nei settori speciali le soglie di rilevanza europea sono:

a) euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;

b) euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;

c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nell'allegato XIV alla [direttiva 2014/24/UE](#).

....omissis..... stimato dell'appalto:

FASCIA 4FS	Da 90.100,00 euro	A 134.999,99 euro	Art.50, c.1, lett. b)	
FASCIA 5FS	Da 135.000,00 euro	A 179.999,99 euro	Art.50, c.1, lett. e)	
FASCIA 6FS	Da 180.000,00 euro	A soglia ex art.14 del codice (ora 221.000,00 euro)		

FASCIA	Valore del Contratto d'appalto di servizi sociali (allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE).			
FASCIA 1	Da 5.000,00 euro	A 30.000,00 euro	Art.50, c.1, lett. b)	
FASCIA 2	Da 30.100,00 euro	A 70.000,00 euro	Art.50, c.1, lett. b)	
FASCIA 3	Da 70.100,00 euro	A 120.000,00 euro	Art.50, c.1, lett. b)	
FASCIA 4	Da 120.100,00 euro	A 200.000,00 euro	Art.50, c.1, lett. b)	
FASCIA 5	Da 200.100,00 euro	A 290.000,00 euro	Art. 50, c.1, lett. e)	
FASCIA 6	Da 290.100,00 euro	A 390.000,00 euro	Art. 50, c.1, lett. e)	
FASCIA 7	Da 390.100,00 euro	A soglia ex art.14 del codice (ora 750.000 euro)	Art. 50, c.1, lett. e)	Invito almeno 10 operatori

Art 4- Criteri per la definizione di esecuzione accurata del precedente contratto.

Ai fini dell'attestazione prescritta alla lett. b) del comma 4 dell'art.1, l'attestazione della condizione sopra indicata è fatta a cura del RUP o dal Responsabile del servizio del Settore di riferimento sentita la Direzione lavori o la DEC ove nominata e dovrà riguardare i seguenti aspetti:

- i. Puntualità nell'esecuzione della prestazione
- ii. Rispetto di tutti i contenuti contrattuali
- iii. Assenza di contestazioni da parte della DL o DEC
- iv. Assenza di riserve.
- v. Assenza di osservazioni nell'atto di collaudo finale/CRE, nei confronti dell'operatore, relative alla qualità dell'opera o relative a necessità di adeguamento

Art 5- Rinvio dinamico

Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta e contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e/o regionali. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma.

Il regolamento, ove dalla norma sopravvenuta non ne derivi una nuova disciplina, potrà essere aggiornato con una determinazione del Responsabile del servizio del Servizio Tecnico.